

DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA
AVVISO NUM. 2021/3T/000057/000/001/2025/006

COMUNE DI BELGIOIOSO

DOMICILIATO IN
VIA GARIBALDI 64 27011 BELGIOIOSO (PV)

CITTA' DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

13 GEN 2026

PROT. N. **620**

Cat. Cl.



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 22/06/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica: 8ed02bf5fd - ID documento: 09004c201bc481ff

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2021/3T/000057/000/001/2025/006

DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA (TNZ)

Il DIRETTORE PROVINCIALE ROMANELLA ROCCO

avverte COMUNE DI BELGIOIOSO
DOMICILIATO IN
VIA GARIBALDI 64 27011 BELGIOIOSO (PV)che in relazione
AL CONTRATTO ANNO 2021 SERIE 3T NUM 000057 IDENTIF. TNZ21T000057000RI
PER LA SCADENZA 01/08/2025

e per i seguenti motivi

Omesso versamento dell'imposta di registro ex art. 17 DPR N. 131/1986 per il contratto di locazione sopra evidenziato (annualità successive alla prima). Sanzioni EX ART. 13 D.LGS. N. 471/1997. Interessi di legge maturati dal 31° giorno successivo alla scadenza della rata fino alla data di stampa dell'avviso di liquidazione.

le imposte, le sanzioni pecuniarie già ridotte ad un terzo e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

A135 - LOCAZIONI - IMP. DI REGISTRO	24,00
A137 - LOCAZIONI - SANZIONI	2,00
TOTALE DOVUTO	26,00
A100 - SPESE DI NOTIFICA (*)	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
GIUSEPPE ANDREA GAUDIO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE ROMANELLA ROCCO



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento _____

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 Elide che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo A100 non sono dovute. L'importo della sanzione indicato nel modello F24 Elide è già ridotto a un terzo, ai sensi dell'art 41 comma 2-bis del D.P.R. 131/1986.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolate in misura piena (articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471).

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo avviso di liquidazione sia, in tutto o in parte, infondato può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa.

L'istanza può essere presentata:

- all'**UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA (TNZ)** in carta semplice, allegando la documentazione a supporto della richiesta;
- tramite il canale telematico CIVIS, per utilizzare il quale contribuenti ed intermediari devono essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e collegarsi al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso Tutti i servizi > Assistenza > Civis > Istanze autotutela locazioni. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio è disponibile la guida Come funziona Civis Istanze autotutela locazioni.

La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Pavia@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE
C/O CS SIN MILANO
PIAZZA VESUVIO 6
20144 MILANO MI

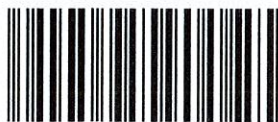


DCOTT0410

25066572
82-23 1 1

Aut. MBPA/C/0037/2016

AG



78654191880-7

COMUNE DI BELGIOIOSO
VIA GARIBALDI 64
27011 BELGIOIOSO PV

